



AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO

via Comunale del Principe n°13/A - 80145 - Napoli - C.F. 06328131211

tel. 081-254.44.03, email protocollogenerale@aslnapoli1centro.it, PEC aslnapoli1centro@pec.aslnapoli1centro.it

COMMISSARIO STRAORDINARIO

a mezzo PEC

	Preg.mi	Direttori dei Distretti Sanitari di Base Direttore U.O.C. Gestione Economico Finanziaria
p.c.	Preg.mi	Presidenti delle Associazioni di Categoria: AIOP AISA ANISAP CONFAPI ASPAT CONFINDUSTRIA SANITA' FEDERBIOLOGI FEDERCARDIO FEDERDIABETICI FEDERLAB FEDERODONTOIATRI SBV SNR

Oggetto: *Macroarea Specialistica Ambulatoriale Esterna. 1° trimestre 2019. Applicazione su base trimestrale divieti previsti dall'art. 8 comma 2 del Decreto del Commissario ad Acta n. 84 del 31.10.2018.*

Il giorno 29.04 u.s., in sede di riunione convocata dalla scrivente Struttura Commissariale con le Associazioni di Categoria, queste ultime hanno richiesto di uniformare i provvedimenti dell'A.S.L. Napoli 1 Centro a quelli di tutte le altre AA.SS.LL. della Regione Campania in merito all'applicazione per l'anno 2019 delle norme contenute nel D.C.A. n. 84 del 31.10.2018.

In particolare, le Associazioni di Categoria hanno richiesto l'applicazione su base trimestrale di quanto previsto dall'art. 8 comma 2 punti a), b) e c) del contratto allegato al precitato D.C.A., peraltro sottoscritto da tutte le strutture accreditate con questa Azienda, e non su base mensile come determinato dall'A.S.L. Napoli 1 Centro, con un criterio che risulterebbe più penalizzante per le strutture private accreditate, pur confermando la necessità inderogabile da parte dell'A.S.L. di ottemperare a quanto stabilito dal DCA 84/2018.

L'art. 8 comma 2 del contratto allegato al precitato D.C.A. prevede che "allo scopo di garantire continuità nella erogazione delle prestazioni ai cittadini ed una sana competizione tra le strutture private temporaneamente accreditate, non è consentito ad ogni singola struttura privata di:

- a) di incrementare la propria produzione a carico del S.S.R. oltre il limite del 10% rispetto a quella fatta registrare nel corrispondente periodo dell'anno precedente;
- b) di superare di oltre il 10% il valore medio delle prestazioni, determinato secondo i criteri di cui al comma 6 dell'art. 4 ed agli allegati schemi che definiscono il case-mix delle strutture facenti capo alla medesima branca/tipologia prestazionale;
- c) di superare di oltre il 30% nel 2018 il valore medio 2012 delle prestazioni "R", calcolato sulla produzione totale 2012 di dette prestazioni da parte dei centri operanti nella ASL.

Le Associazioni di Categoria hanno inoltre richiesto che la determinazione del costo medio di branca sia eseguita al lordo della quota di compartecipazione pagata dall'assistito.

Atteso che il predetto il D.C.A. 84/2018 prevede "che al fine di evitare comportamenti opportunistici, anche le altre limitazioni previste nell'art. 8, comma 2, per tutte le branche della specialistica ambulatoriale in merito al divieto di incrementare del 10% la produzione rispetto all'anno precedente, nonché al divieto di superare del 10% il valore medio delle prestazioni devono essere applicate rigorosamente: a tal fine si stabilisce


che il divieto di superare del 10% il valore medio delle prestazioni è inderogabile e che costituisce giustificato motivo di deroga al limite dell'incremento della produzione della singola struttura solo la comprovata interruzione dell'attività nell'esercizio precedente per un periodo superiore ad un mese (non derivante dall'esaurimento del tetto di spesa)". e che l'art. 5 bis del D.C.A. 84/2018 stabilisce che "la regressione tariffaria sarà applicata in sede di liquidazione dei saldi trimestrali di cui all'art. 7, comma 2", e che quindi nulla osta alla determinazione trimestrale di eventuali sforamenti, si ritiene di poter accogliere positivamente le istanze avanzate dalle Associazioni di Categoria, rideterminando per ogni struttura privata accreditata l'eventuale superamento su base trimestrale di quanto previsto ai punti a) b) e c) art. 8 comma 2.

A conclusione dei lavori del Tavolo Tecnico, questa Struttura comunicherà con successiva nota eventuali addebiti, determinati dai dati memorizzati nella procedura CACOMM su base trimestrale per ogni singola struttura accreditata, che dovranno essere contabilizzati sulla mensilità di aprile, con conguaglio (positivo o negativo) rispetto a quanto già addebitato dalle SS.LL. sulle mensilità di gennaio e febbraio u.s..


Contestualmente sono da annullarsi le richieste di note di debito emesse sulle mensilità di gennaio e febbraio 2019 per l'applicazione del D.C.A. 84/2018.

Distinti saluti.


il Direttore
U.O.C. Monitoraggio e Controllo
Attività Assistenza Specialistica
dr. Raffaele Iandolo




il Sub Commissario Amministrativo
dott. Ferdinando Memoli



il Sub Commissario Sanitario
dott.ssa Anna Borrelli



il Commissario Straordinario
dott. ing. **Ciro Verdoliva**



al lavoro per garantire salute